

## CONVENZIONE QUADRO

Tra

- Regione Autonoma della Sardegna, codice fiscale n. 80002870923, con sede legale in Viale Trento n°69, 09123 Cagliari, nel presente atto d'ora in poi detta "Regione Sardegna", nella persona del Presidente della Regione Ugo Cappellacci;
- Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale n. 80019600925, con sede legale in Via Università 40, 09124 Cagliari, nel presente atto d'ora in poi detta "Università di Cagliari", nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Melis;
- Università degli Studi di Sassari, codice fiscale n. 00196350904, con sede legale in Piazza Università 21, 07100 Sassari, nel presente atto d'ora in poi detta "Università di Sassari", nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Attilio Mastino;
- CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, codice fiscale n. 80054330586, con sede legale in Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma, nel presente atto d'ora in poi detto "CNR", nella persona del
- Matrica S.p.A., codice fiscale n. 07481140965, con sede legale in Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (MI), nel presente atto d'ora in poi detta "Matrica", nella persona dell'Amministratore Delegato Catia Bastioli

di seguito anche definite singolarmente "Parte" e collettivamente "Parti" nel presente atto.

### PREMESSO

- a) che l'Università di Sassari è dotata di strutture tecnologiche e di competenze

- nel settore chimico, agrario ed energetico, idonee per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti ai sistemi colturali destinati alla produzione di oli, amidi e biomasse suscettibili di introduzione nei sistemi agrari della Sardegna, e all'analisi, caratterizzazione e purificazione ed eventuale modifica mediante metodologie chimiche economicamente e ambientalmente sostenibili delle materie prime rinnovabili e i loro derivati anche polimerici;
- b) che l'Università di Cagliari è dotata di strutture tecnologiche e di competenze nel settore chimico ingegneristico ed energetico, idonee per lo svolgimento di programmi di ricerca inerenti allo sviluppo di prodotti chimici da biomasse;
- c) che la Regione Sardegna intende intraprendere, anche per mezzo degli enti e delle Agenzie Regionali agricole e della ricerca, iniziative per l'area del nord-ovest della Sardegna, utili ad avvicinare industria e ricerca fra loro e a promuovere la realizzazione di progetti di industria chimica che favoriscano l'utilizzo di materie prime rinnovabili e lo sfruttamento delle energie rinnovabili con particolare riguardo alle produzioni locali;
- d) che Matrica, società pariteticamente partecipata da Novamont S.p.A. e Polimeri Europa S.p.A., in esecuzione del Protocollo d'Intesa per la chimica verde a Porto Torres del 25 maggio 2011, ha avviato il progetto per la "Chimica verde", che prevede la costruzione e la gestione nel sito industriale di Porto Torres (SS) di impianti di produzione di monomeri, polimeri e intermedi chimici da fonte rinnovabile, nonché lo sviluppo e la gestione della relativa filiera produttiva, compreso l'avvio di campi sperimentali di colture oleaginose compatibili con la specificità del territorio sardo e con la successiva produzione industriale;
- e) che il CNR, tramite l'Area della Ricerca situata in provincia di Sassari, dispone di apparecchiature scientifiche, di strutture tecnologiche e di competenze nei

settori dell'agricoltura, della sostenibilità biologica, della Chimica Verde e dell'applicazione dei polimeri nel settore dell'agroalimentare;

- f) che le Parti convengono sull'opportunità di avviare un rapporto di collaborazione finalizzato a instaurare rapporti diretti tra enti locali ed economici, mondo della formazione e mondo del lavoro per favorire il trasferimento tecnologico e delle competenze, la formazione, anche tramite esperienze di "training on the job" in azienda, di allievi e laureati di elevato livello di qualificazione, la diffusione della cultura d'impresa e lo sviluppo di conoscenze di base e possibilità di applicazione di carattere innovativo e di interesse industriale per Matrica, prevedendo anche lo scambio di ricercatori e tecnici sulla base di apposite convenzioni.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1

1. Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro.

#### ARTICOLO 2

1. Le Parti convengono che potranno essere realizzate iniziative nell'ambito delle seguenti finalità:

1. sfruttare in modo ottimale le possibili sinergie tra le rispettive strutture e competenze scientifiche e tecniche ai fini dello svolgimento di programmi di ricerca relativi allo sviluppo della produzione di oli da colture industriali adatte alle condizioni ambientali e ai sistemi agrari della Sardegna e alla mappatura di biomasse e scarti agricoli in Sardegna e alla messa a punto di tecniche colturali a basso impatto, alla valorizzazione della biomassa a fini

- industriali, compresa l'identificazione di tecnologie innovative e alternative di estrazione di oli da seme, e alla ottimizzazione di processi per la produzione di chemicals a partire da oli vegetali e/o da loro derivati; nonché allo sviluppo sul territorio dei prodotti derivati dalla filiera a valle (a titolo esemplificativo compost in agricoltura, lubrificanti biodegradabili, bioplastiche, etc);
2. partecipare congiuntamente a bandi nazionali e internazionali per il finanziamento di progetti di ricerca relativi ai temi sopra citati;
  3. formare risorse di elevata qualificazione in settori sia tecnico - scientifico, sia economico - aziendale, anche nell'ambito dell'alta formazione;
  4. favorire ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra individuati forme di collaborazione diretta fra le rispettive strutture utilizzando le esperienze professionali e didattiche in esse esistenti.

### ARTICOLO 3

1. Al fine di coordinare quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, entro 30 giorni dalla stipula della stessa verrà istituito un Tavolo Tecnico composto da 5 (cinque) membri (nel presente atto d'ora in poi detto "Tavolo Tecnico") nominati uno da ciascuna delle Parti, restando inteso che ciascuna Parte comunicherà prontamente alle altre Parti l'eventuale variazione del nominativo dello stesso.
2. I membri nominati dalle Parti saranno i destinatari di tutte le comunicazioni delle altre Parti in relazione alla presente Convenzione Quadro e faranno del proprio meglio per risolvere, nel più ampio spirito di collaborazione, ogni problema che possa sorgere in connessione all'esecuzione della stessa, restando tuttavia espressamente escluso dalla competenza di ciascun membro il potere di emendare la presente Convenzione Quadro o di decidere su eventuali controversie sorte in relazione all'interpretazione e all'applicazione della stessa.

3. Il Tavolo Tecnico stabilirà autonomamente le proprie modalità di funzionamento, nonché i luoghi e le modalità delle riunioni che si terranno periodicamente durante il vigore della presente Convenzione Quadro. Il Tavolo Tecnico si riunirà con cadenza trimestrale e, su richiesta di almeno una delle Parti, ogni volta che le esigenze lo giustifichino, restando tuttavia inteso che i vari membri potranno lavorare in tempi diversi in sottogruppi istituiti per discutere e trattare specifici argomenti.

4. Il Tavolo Tecnico eserciterà le funzioni qui di seguito specificate:

- (a) valuterà se i temi di ricerca che Matrica avrà comunicato essere di proprio interesse potranno svolgersi in collaborazione con le altre Parti in possesso delle relative competenze tecnico/scientifiche; al pari, valuterà le esigenze e gli obiettivi proposti da ciascuna delle altre parti;
- (b) monitorerà lo svolgimento delle attività sopra delineate nell'articolo 2 e ne seguirà lo sviluppo al fine di rendere il più efficiente possibile lo sfruttamento delle risorse che ciascuna Parte potrà mettere a disposizione in relazione alla presente Convenzione Quadro;
- (c) elaborerà e fornirà alle Parti rapporti trimestrali dettagliati sull'attività svolta nel trimestre concluso e sulle nuove iniziative che le Parti abbiano programmato di intraprendere sulla base dei successivi specifici accordi di collaborazione di cui all'articolo 5 della presente Convenzione Quadro;
- (d) coordinerà, previa approvazione esplicita delle Parti interessate, la partecipazione delle stesse a bandi nazionali e internazionali per l'ottenimento di sovvenzionamenti per progetti di ricerca nel settore dello sfruttamento delle biomasse e nel settore dei prodotti chimici da biomasse; e
- (e) sottoporrà all'approvazione delle Parti e, ove ritenute di interesse dalle stesse, programmerà conferenze tematiche, convegni, seminari, articoli e studi

finalizzati a promuovere la produzione e l'utilizzo dei prodotti chimici ecocompatibili ottenuti a partire da materie prime rinnovabili e/o da loro derivati.

#### ARTICOLO 4

1. La presente Convenzione Quadro non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati negli specifici accordi di collaborazione di cui al successivo articolo 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

A fronte di specifico accordo di collaborazione che potrà essere stipulato a tempo debito, Matrica, si potrà avvalere di Eni Corporate University S.p.A. per il supporto nella gestione dei rapporti con l'Università degli Studi di Cagliari e l'Università degli Studi di Sassari, relativamente alla gestione del processo di reclutamento e selezione di giovani laureati da inserire in azienda, dotati di una preparazione rispondente alle esigenze d'impresa. In tale processo di reclutamento del personale sarà prestata attenzione ai modelli di formazione professionale e alle scolarità presenti negli Atenei firmatari della presente convenzione. Al contempo saranno promosse attività di informazione delle presenti iniziative in collegamento con gli uffici orientamento e placement degli Atenei stessi, in coerenza con gli indirizzi stabiliti in materia dal protocollo d'intesa Chimica Verde del 26 maggio 2011".

#### ARTICOLO 5

1. L'attuazione delle iniziative di volta in volta individuate dal Tavolo Tecnico nell'ambito delle finalità espresse in premessa potrà avvenire tramite appositi accordi di collaborazione tra Matrica e la/ le Parti che il Tavolo medesimo avrà ritenuto essere più idonee secondo quanto sopra previsto dall'articolo 3, punto 4,

paragrafo (a), in cui potranno essere concordate le specifiche condizioni economiche e modalità di attuazione.

#### ARTICOLO 6

1. Ove i singoli accordi di collaborazione prevedessero attività di ricerca suscettibili di risultati brevettabili, fermo restando il diritto d'autore e di inventore tutelato dalle vigenti leggi, i diritti relativi alla proprietà industriale saranno regolati in tali accordi.

#### ARTICOLO 7

1. La presente Convenzione Quadro ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per uguale periodo in seguito ad accordo scritto tra le Parti, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza dalla parte interessata alle altre Parti.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione Quadro.

3. Gli obblighi di cui al successivo articolo 9 sopravvivranno alla scadenza o allo scioglimento della presente Convenzione Quadro secondo il termine ivi previsto.

#### ARTICOLO 8

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione Quadro ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.

3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione gli specifici accordi di collaborazione già stipulati alla data di estinzione della presente Convenzione Quadro, salvo quanto

eventualmente diversamente disposto in detti accordi.

## ARTICOLO 9

1. Fatto comunque salvo quanto diversamente previsto dagli specifici accordi di collaborazione, ciascuna Parte si impegna a mantenere segretezza e confidenzialità e a non usare se non per gli scopi previsti dalla presente Convenzione Quadro qualsiasi dato e/o informazione tecnica relativi a impianti, tecnologie, prodotti e relative applicazioni, nonché ogni dato e/o informazione economica, organizzativa e/o di mercato, rivelati in qualsiasi forma dalle altre Parti per i fini della presente Convenzione Quadro, o di cui sia venuta comunque a conoscenza, anche a seguito dell'accesso dei propri tecnici alle strutture delle altre Parti, nel corso della collaborazione oggetto della presente Convenzione Quadro (tutto quanto precede d'ora in poi collettivamente detto "Informazioni Confidenziali" nel presente atto), con eccezione di quelle informazioni che la Parte ricevente possa provare:

- i) essere stati di pubblico dominio alla data del loro ricevimento o della loro acquisizione, o essere divenuti successivamente tali per cause indipendenti da propria colpa;
- ii) essere stati in proprio possesso anteriormente alla data di cui al punto i), senza essere vincolati da obblighi di segretezza;
- iii) essere stati ad essa trasmessi da terzi che ne potevano legittimamente disporre senza vincoli di segretezza.

I succitati impegni di segretezza e non uso resteranno in vigore per un periodo di 6 (sei) anni dalla data di ricevimento o acquisizione delle informazioni e dei dati di volta in volta considerati.

2. Ciascuna Parte si impegna inoltre a:

- (a) limitare all'interno della propria organizzazione la diffusione delle Informazioni

Confidenziali alle sole persone che per l'espletamento delle loro funzioni o attività in relazione agli scopi della presente Convenzione Quadro necessariamente dovranno venire a conoscenza delle stesse e solo dopo aver provveduto ad informare tali persone del loro obbligo di osservare lo stato di riservatezza delle Informazioni Confidenziali e di utilizzarle unicamente per gli scopi della presente Convenzione Quadro e nel rispetto degli obblighi previsti dalla stessa; e

- (b) usare per le Informazioni Confidenziali gli stessi accorgimenti che utilizza per evitare eventuali fughe di notizie delle proprie informazioni riservate e confidenziali.

ARTICOLO 10

1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione Quadro sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari, intendendosi consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

Letto, approvato e sottoscritto

Porto Torres, 13 febbraio 2012

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Per l'Università degli Studi di Cagliari

Per l'Università degli Studi di Sassari

Per il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche

Per Matrica

*[Handwritten signatures for Regione Autonoma della Sardegna, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Sassari, and CNR]*

20 FEB. 2012